

Del che il presente processo verbale che viene come segue firmato, salvo lettura e approvazione da parte del Consiglio Comunale.

**IL PRESIDENTE**  
*F.to Patrick CIRRINCIONE*

**Il Consigliere Anziano**  
*F.to Vincenza VIOLA*

**Il Segretario Generale**  
*F.to dott.ssa Valentina LA VECCHIA*



**CITTÀ DI CASTELVETRANO**  
Libero Consorzio Comunale di Trapani  
◆◆◆◆

**Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33**

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R. 44/91 Castelvetrano, li _____  IL SEGRETARIO GENERALE _____	<b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b> Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____ Castelvetrano, li _____ IL MESSO COMUNALE _____  IL SEGRETARIO GENERALE _____
--	---

<b>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'</b> Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1°, della L.R. 44/91.  IL SEGRETARIO GENERALE _____
---

OGGETTO: Prelievo punto 5 dell' O.d.G. – “Modifiche al Regolamento di Polizia Urbana ai sensi del decreto legge 14 febbraio 2017, n. 14, convertito con legge 18 aprile 2017, n. 47, come modificato dal decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge 1 dicembre 2018, n. 132”

L'anno **duemilaventi** il giorno **quindici** del mese di **luglio** dalle ore 9,45 in poi in Castelvetrano e nella **Sala delle adunanze consiliari, presso l'Auditorium “G. B. Ferrigno” del Centro Culturale polivalente “Giuseppe Basile”, sito in Piazza Escrivà**, si è riunito, su invito del Presidente del Consiglio Comunale in data 09/07/2020 n. 28520, notificato a norma di legge, il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza il Presidente Avv. Patrick CIRRINCIONE.

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Valentina LA VECCHIA.

Presenziano ai lavori, ai sensi dell'art. 20, comma 3, L.R. 7/92, il Sindaco Dott. Enzo Alfano e l'Ass. Barresi.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti n. 16 consiglieri su n. 24 assegnati e su n. 24 in carica.

n.	CONSIGLIERI	pres.	Ass.	n.	CONSIGLIERI	pres.	ass.
1	MARTIRE Calogero		X	13	ABRIGNANI Angelina	X	
2	VIOLA Vincenza	X		14	CRAPAROTTA Marcello	X	
3	STUPPIA Salvatore	X		15	DITTA Rossana		X
4	CURIALE Giuseppe		X	16	MANUZZA Antonino	X	
5	MANDINA Angela	X		17	VIRZI' Biagio		X
6	CIRRINCIONE Patrick	X		18	GIANCANA Antonio	X	
7	FOSCARI Filippo	X		19	CALDARERA Gaetano	X	
8	DI BELLA Monica	X		20	COPPOLA Giuseppa		X
9	MALTESE Ignazio	X		21	BONASORO Maurizio	X	
10	CAMPAGNA Marco	X		22	LIVRERI Anna Maria		X
11	MILAZZO Rosalia		X	23	CORLETO Anna	X	
12	CASABLANCA Francesco	X		24	VENTO Francesco		X

La seduta è pubblica ed in prima convocazione.

Il Presidente, ritenuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione il seguente punto avente per oggetto: come sopra.

## IL PRESIDENTE

Il Presidente propone al Consiglio Comunale il prelievo del punto 5 dell'O.d.G.. Non essendoci pareri contrari preleva il punto 5 di cui all'oggetto e lo pone in trattazione, quindi, introduce il quinto punto posto all'O.d.G.: *“Modifiche al Regolamento di Polizia Urbana ai sensi del decreto legge 14 febbraio 2017, n. 14, convertito con legge 18 aprile 2017, n. 47, come modificato dal decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge 1 dicembre 2018, n. 132”*, dando lettura della proposta di deliberazione, munita del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa (all. A), dell'estratto del verbale della V<sup>^</sup> CCP e VI<sup>^</sup> C.C.P., in seduta congiunta, con il quale i consiglieri: Mandina, Caldarera, Livreri, Corleto, Giancana hanno dato parere favorevole; I Consiglieri Craparotta, Casablanca, Coppola, Maltese, Ditta, Campagna, Stuppia si sono astenuti; Voti favorevoli n. 05, Voti astenuti n. 07; esito finale negativo.

Il Presidente, quindi, legge gli artt. 6/bis e 6/ter, allegati alla proposta di deliberazione a modifica e integrazione del Regolamento di Polizia Urbana;

### Art. 6 - bis

#### Misura a tutela del decoro di aree urbane di particolare rilevanza

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'alt. 9, comma 3, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni nella legge 18 aprile 2017, n. 48, e, successivamente modificato dall'alt. 21, comma 1 - lett. a) e b), del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 2018, n. 132, sono individuate, ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'alt. 9, commi 1 e 2, ed art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni nella legge 18 aprile 2017, n. 48, le seguenti aree urbane:

#### Area Urbana 1

Aree su cui insistono le scuole di ogni ordine e grado, le chiese ed altri edifici dedicati al culto, il museo civico, il teatro comunale, la biblioteca, il teatro "Franco Franchi", il cimitero comunale, il parco archeologico di Marinella di Selinunte compreso l'ingresso lato Triscina di Selinunte, la sede municipale e le sedi secondarie, gli uffici pubblici e postali, l'ospedale "Vittorio Emanuele 11" ed ogni tipologia di presidio sanitario, entro 300 metri dai loro ingressi e dalle loro pertinenze e parcheggi; gli impianti sportivi comunali, in occasione dello svolgimento e/o organizzazione di eventi o manifestazioni, entro 300 metri dalla loro area di allestimento e dai loro parcheggi.

#### Area Urbana 2

Aree adibite ai mercati ed alle fiere come segue: mercato settimanale (martedì), mercatini estivi di Marinella e Triscina di Selinunte (mesi di luglio e agosto), mercatino natalizio (mese di dicembre) e fiera della Tagliata (mese di settembre), nel periodo di svolgimento delle stesse, entro 300 metri dalla loro area di allestimento e dai loro parcheggi; Fiera San Giovanni

#### Area Urbana 3

Aree destinate a verde pubblico: Parco delle Rimembranze (Viale Roma), Villa "Falcone e Borsellino" (Via Campobello) e Villa S. Giovanni (P.zza R. Margherita) entro 300 metri dalla loro area.

#### Area Urbana 4

Aree sui cui insistono le attività commerciali lungo il Viale dei Templi e la via Caduti di Nassirya, il centro commerciale "Belicittà" ed ogni altro supermercato entro 300 metri dai loro ingressi e dalle loro pertinenze e parcheggi.

#### Area Urbana 5

Aree relative alle seguenti piazze: P.zza D'Aragona e Tagliavia, P.zza Piemonte, P.zza Umberto 1, P.zza Cavour, P.zza Matteotti, P.zza Escrivà, P.zza Amendola, P.zza S. Francesco D'Assisi, P.zza della Repubblica e P.zza Dante, entro 300 metri dalla loro area.

#### Area Urbana 6

Aree urbane interessate da consistenti flussi turistici:

##### - **Marinella di Selinunte.**

- a) aree sui cui insistono i pubblici esercizi, le strutture ricettive ed i lidi balneari entro 300 metri dai loro ingressi e dalle loro pertinenze e parcheggi;
- b) aree relative alle seguenti vie e piazze: P.le Bovio Marconi; Via Pirro Marconi; Via Caboto; P.le delle Metope; P.zza Stesicoro; Via Marco Polo, Via Pigafetta; Via Alceste;

P.zza Stesicoro; Via Scalodi Bruca e P.zza Empedocle, entro 300 metri dai siti indicati.

##### - **Triscina di Selinunte:**

- a) aree sui cui insistono i pubblici esercizi, le strutture ricettive ed i lidi balneari entro 300 metri dai loro ingressi e dalle loro pertinenze e parcheggi;
- b) aree relative alle seguenti vie e piazze: Villa Quartana, strada 23, parcheggio ex Bar Alan, entro 300 metri dai siti indicati.

##### **Area Urbana 7**

Aree adiacenti le infrastrutture ferroviarie e di trasporto pubblico locale e relative pertinenze entro 300 metri dai siti indicati e dai loro parcheggi.

### Art. 6 - ter

#### Divieto di occupazione e stazionamento

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali o delle sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge o dal presente regolamento, ai seguenti comportamenti, che impediscono l'accessibilità o la fruizione delle aree urbane di cui al precedente articolo 6-bis, consegue l'applicazione dell'ordine di allontanamento e divieto di accesso di cui al combinato disposto degli articoli 9, commi 1 e 2, e 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni nella legge 18 aprile 2017, n. 48:

- a) compiere atti contrari alla pubblica decenza (art. 726 Codice Penale);
- b) trovarsi in stato di ubriachezza (art. 688 del Codice Penale);
- c) esercitare il commercio su aree pubbliche oppure non rispettare i divieti ed i limiti stabiliti (art. 29 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114);
- d) esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine (art. 7, comma 15-bis de D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285);
- e) bivaccare od occupare panchine o altre strutture e spazi con comportamenti lesivi del decoro, della quiete o dell'igiene;
- f) salire su monumenti, fontane, cancellate, muri di cinta, recinzioni, scalinate, edifici o alberi provocando pericolo per le strutture o per l'incolumità propria e di altri;
- g) danneggiare l'arredo urbano o utilizzarlo in modo improprio mediante la realizzazione di condotte potenzialmente lesive per l'incolumità delle persone e/o di disturbo per il loro libero utilizzo;
- h) stazionare al di fuori delle aree pertinenziali dei pubblici esercizi autorizzati, consumando alimenti e bevande alcoliche o superalcoliche, con schiamazzi e atti di disturbo;
- i) stazionare facendo uso individuale o in gruppo di sostanze stupefacenti;
- j) stazionare al fine di cedere, a qualsiasi titolo, sostanze stupefacenti;
- k) esercitare l'accattonaggio con modalità moleste, manifestate dal fisico impedimento, dall'intralcio alla circolazione veicolare e pedonale, dalla obiettiva compulsione psicologica della libertà altrui o con l'impiego di minori, dall'ostentazione di piaghe, ferite o dalla simulazione di disabilità che possono offendere la pubblica sensibilità o da mezzi fraudolenti per suscitare l'altrui pietà.

**MANDINA:** Espone, in qualità di Presidente della V<sup>^</sup> C.C.P., l'iter dell'esame in Commissione dell'atto deliberativo in oggetto con l'audizione del Dott. Caradonna che ha relazionato in merito all'inserimento degli artt. n. 6/bis e 6/ter ed al DASPO- Urbano, che è una precisa richiesta del Prefetto;

Esce Maltese **presenti n. 15.**

Esce Abbrignani **presenti n. 14.**

**CRAPAROTTA:** Chiede un emendamento al Regolamento per l'inserimento nel regolamento in oggetto del Piazzale Unità d'Italia;

Il Presidente del Consiglio Comunale dichiara che la presentazione dell'emendamento in seduta è tecnicamente inammissibile.

**ASSESSORE FOSCARI:** Interviene per l'Amministrazione Comunale sottolineando l'importanza di quello che il C.C. sta andando ad applicare e risponde al Consigliere Craparotta che la stessa

richiesta era stata fatta in Commissione Consiliare al Dott. Caradonna ma era stata bocciata perché il DASPO non era tecnicamente applicabile.

Entra Vento **presenti 15.**

Entra Martire **presenti 16.**

CRAPAROTTA: Chiede al collega Foscari se l'Amministrazione Comunale o il Dott. Caradonna ha fatto mai un censimento nelle zone indicate e se ci sono stati reati in tali zone;

STUPPIA: Evidenzia che tutto parte dal DPCM Sicurezza, infatti, in questo decreto vengono inserite nuove misure che danno maggiori poteri ai Sindaci per intervenire nei confronti della delinquenza spicciola, è una normativa in corso di evoluzione.

CAMPAGNA: Sostiene di non ritenere utile questa misura che è già presente nel nostro ordinamento e che permette alle forze dell'ordine di intervenire, il DASPO-Urbano è una misura preventiva che può portare a valutazioni arbitrarie, ripete di ritenere superflua la misura e dichiara che voterà sfavorevolmente assieme al suo gruppo;

MANUZZA: Dichiara che il DASPO-Urbano nasce da una richiesta del 2019 del Prefetto e quindi non ha un colore politico, anzi è un arricchimento al regolamento vigente e quindi voterà a favore della proposta assieme al suo gruppo;

MARTIRE: Dichiara che il Regolamento in oggetto non ha avuto in Commissione Consiliare la piena approvazione, condivide il pensiero dei colleghi dell'opposizione, è importante fare rispettare i Regolamenti già esistenti, non condivide gli strumenti di repressione e si rischia di produrre Regolamenti che possibilmente non verranno applicati. Invita il Presidente del Consiglio a provvedere, stante la mancanza sia dell'Assessore Cappadonna che del Sindaco, al ritiro del punto all'ordine del giorno, non ritenendolo adeguato al contesto nel quale viviamo;

Entra Maltese **presenti 17.**

ASSESSORE FOSCARI: Dichiara di essere contrario al ritiro del punto all'ordine del giorno;

VIOLA: Esprime la sua contrarietà al Decreto Sicurezza ed al DASPO Urbano, dichiara che lo voterà sfavorevolmente;

Entra Liveri **presenti 18.**

MANUZZA: Afferma che se ci fosse stato un regolamento in vigore non saremmo a lamentarci degli atti vandalici fatti alla villa, alla statua di Padre Pio ecc. ;

DI BELLA: Dichiara che il PD voterà contro, perché è un fatto culturale che non ci convince, anche se c'è un decreto del Ministro Minniti del PD, e che oggi si sta già pensando alle modifiche da apportare a tale decreto;

MARTIRE: Dichiaro che il mio Gruppo Consiliare voterà contrario;

Esce Craparotta **presenti 17**

PRESIDENTE: Mette a votazione per appello nominale, chiesto dalla Consigliera Di Bella, la proposta di deliberazione di che trattasi

Quindi

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 10 voti favorevoli e n. 7 contrario resi per appello nominale (All.B)

#### APPROVA

La proposta di deliberazione: *“Modifiche al Regolamento di Polizia Urbana ai sensi del decreto legge 14 febbraio 2017, n. 14, convertito con legge 18 aprile 2017, n. 47, come modificato dal decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge 1 dicembre 2018, n. 132.”*

Sono le ore 14.20 e il Presidente sospende la seduta per 1 ora.

Alla ripresa sono le ore 15.45 viene effettuato l'appello - sono presenti n. 12 Consiglieri e la seduta viene aggiornata alle ore 16.45 (All. C).

Alle ore 16.50 il Presidente chiede al Segretario di fare l'appello – Sono presenti n. 1 Consigliere (Patrick Cirrincione), manca il numero legale, la seduta viene sciolta alle ore 16.50 (All. D).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Avv. Simone Marcello\_Caradonna

---

IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE

F.to Avv. Simone Marcello\_Caradonna

---



**CITTÀ DI CASTELVETRO**  
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

**All. "A"**

X DIREZIONE ORGANIZZATIVA  
POLIZIA MUNICIPALE

**IL RESPONSABILE DIREZIONE ORGANIZZATIVA X - POLIZIA MUNICIPALE**

Ai sensi degli artt. 6 e 6-bis della legge 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, dispone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse.

**Premesso:**

**- Che** per sicurezza urbana, secondo quanto previsto dall' art. 4 del decreto legge 14 febbraio 2017, n. 14, convertito con legge 18 aprile 2017, n. 48, recante " Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" , si intende " *il bene pubblico che aderisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, e recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, In particolare di tipo predatorio, la promozione del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi Integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenza e funzioni*" ;

**- Che** l'art. 8. comma 1 – lett. a), del decreto legge 14 febbraio 2017, n. 14, convertito con legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" , ha modificato gli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come di seguito trascritto;

**a) art. 50:**

**1.** al comma 5, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: " *Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orafi di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche*" ;

**2.** dopo il comma 7 è inserito il seguente: " *7-bis. Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente,*

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO:** Modifiche al Regolamento di Polizia Urbana ai sensi del Decreto legge 14 febbraio 2017, n. 14, convertito con legge 18 aprile 2017, n. 48 come modificato dal decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge 1 dicembre 2018, n. 132.

Esaminata ed approvata dalla Commissione Straordinaria il 15/07/2020 con deliberazione n. 33  
Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 co. 2° della L.R. 44/91:  
 NO  
 SI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO  
Per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa esprime parere:  
Favorevole \_\_\_\_\_  
Data 22/01/2020 IL RESPONSABILE  
F.to Avv. Simone Marcello Caradonna

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:  
\_\_\_\_\_  
Data \_\_\_\_\_ IL RESPONSABILE

IMPUTAZIONE DELLA SPESA  
SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA €. \_\_\_\_\_  
AL CAP. \_\_\_\_\_ IPR N. \_\_\_\_\_  
Data, \_\_\_\_\_  
IL RESPONSABILE

Li \_\_\_\_\_

Li 22 gen 2020

L'ASSESSORE RELATORE

L'UFFICIO PROPONENTE

F.to Avv. Simone Marcello Caradonna

limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. " ;

3. 2-bis. dopo il comma 7-bis è inserito il seguente:

" 7-ter, Nelle materie di cui al comma secondo periodo, i comuni possono adottare regolamenti ai sensi del presente testo unico" ;

b) art. 54, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

" 4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti. " ;

Considerato:

- Che le richiamate disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel testo risultante dalle modificazioni apportate dal decreto legge 14 febbraio 2017, n. 14, convertito con legge 18 aprile 2017, n. 48, hanno ampliato il potere di intervento del Sindaco:

1) quale rappresentante della comunità locale:

- può adottare ordinanze dirette a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana; in particolare per tutelare la tranquillità e il riposo dei residenti, anche con interventi in materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;
- può disporre, per la tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree urbane interessate da notevole afflusso di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, con ordinanza non contingibile e urgente e per un periodo comunque non superiore a 60 giorni, limitazioni in materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

2) quale ufficiale del Governo ex art. 54 T.U. Enti locali:

- può adottare ordinanze contingibili e urgenti dirette a prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, o fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti.

- **Che** l' art. 9, comma 3, del decreto legge 14 febbraio 2017, n. 14, convertito con legge 18 aprile 2017, n. 48, prevede espressamente che " ... i regolamenti di polizia urbana possono individuare aree urbane su cui insistono scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. " ;

- **Che** l' art. 21 del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge 1 dicembre 2018, n. 132, avente ad oggetto " Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica" , in vigore dal 3 dicembre 2018, ha modificato l' art. 9 comma 3 del decreto legge 14 febbraio 2017, n. 14, convertito con legge 18 aprile 2017, n. 48, estendendo l' ambito di applicazione del divieto di accesso in alcuni siti particolari quali i presidi sanitari e le aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli;

**Ritenuto** opportuno e necessario modificare, in conformità alle suesposte disposizioni legislative, il regolamento comunale di polizia urbana, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 08.06.2011, introducendo gli articoli 6-bis e 6-ter nel testo allegato alla presente deliberazione sotto la lettera " A" per farne parte integrante e sostanziale;

**Visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** il decreto legge 14 febbraio 2017, n. 14, convertito con legge 18 aprile 2017, n. 48;

**Visto** il decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge 1 dicembre 2018, n. 132;

**Visto** l' art. 42, comma 2 - lett. a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio Comunale l' approvazione dei regolamenti comunali;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Accertata** la regolarità e la correttezza dell' azione amministrativa, secondo quanto previsto dall' art. 147 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dall' art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

**PROPONE**

**Al Consiglio Comunale**

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto:

**1. APPROVARE** la proposta di deliberazione avente ad oggetto " Modifiche al Regolamento di Polizia Urbana ai sensi del decreto legge 14 febbraio 2017, n. 14, convertito con legge 18 aprile 2017, n. 48, come modificato dal decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge 1 dicembre 2018, n. 132" .

n. 14 con legge 18 aprile 2017, n. 48, come modificato dal decreto legge 4 ottobre 2018 n. 113, convertito con legge 1 dicembre 132", per l'approvazione definitiva,

**Art. 6 - bis**  
**Misura a tutela del decoro di aree urbane di particolare rilevanza**

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'alt. 9, comma 3, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni nella legge 18 aprile 2017, n. 48, e, successivamente modificato dall'alt. 21, comma 1 - lett. a) e b), del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 2018, n. 132, sono individuate, ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'alt. 9, commi 1 e 2, ed art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni nella legge 18 aprile 2017, n. 48, le seguenti aree urbane:

**Area Urbana 1**

Aree su cui insistono le scuole di ogni ordine e grado, le chiese ed altri edifici dedicati al culto, il museo civico, il teatro comunale, la biblioteca, il teatro "Franco Franchi", il cimitero comunale, il parco archeologico di Marinella di Selinunte compreso l'ingresso lato Triscina di Selinunte, la sede municipale e le sedi secondarie, gli uffici pubblici e postali, l'ospedale "Vittorio Emanuele 11" ed ogni tipologia di presidio sanitario, entro 300 metri dai loro ingressi e dalle loro pertinenze e parcheggi; gli impianti sportivi comunali, in occasione dello svolgimento e/o organizzazione di eventi o manifestazioni, entro 300 metri dalla loro area di allestimento e dai loro parcheggi.

**Area Urbana 2**

Aree adibite ai mercati ed alle fiere come segue: mercato settimanale (martedì), mercatini estivi di Marinella e Triscina di Selinunte (mesi di luglio e agosto), mercatino natalizio (mese di dicembre) e fiera della Tagliata (mese di settembre), nel periodo di svolgimento delle stesse, entro 300 metri dalla loro area di allestimento e dai loro parcheggi; Fiera San Giovanni

**Area Urbana 3**

Aree destinate a verde pubblico: Parco delle Rimembranze (Viale Roma), Villa "Falcone e Borsellino" (Via Campobello) e Villa S. Giovanni (P.zza R. Margherita) entro 300 metri dalla loro area.

**Area Urbana 4**

Aree sui cui insistono le attività commerciali lungo il Viale dei Templi e la via Caduti di Nassirya, il centro commerciale "Belicittà" ed ogni altro supermercato entro 300 metri dai loro ingressi e dalle loro pertinenze e parcheggi.

**Area Urbana 5**

Aree relative alle seguenti piazze: P.zza D'Aragona e Tagliavia, P.zza Piemonte, P.zza Umberto I, P.zza Cavour, P.zza Matteotti, P.zza Escrivà, P.zza Amendola, P.zza S. Francesco D'Assisi, P.zza della Repubblica e P.zza Dante, entro 300 metri dalla loro area.

#### **Area Urbana 6**

Aree urbane interessate da consistenti flussi turistici:

##### **- Marinella di Selinunte.**

- a) aree sui cui insistono i pubblici esercizi, le strutture ricettive ed i lidi balneari entro 300 metri dai loro ingressi e dalle loro pertinenze e parcheggi;
- b) aree relative alle seguenti vie e piazze: P.le Bovio Marconi; Via Pirro Marconi; Via Caboto; P.le delle Metope; P.zza Stesicoro; Via Marco Polo, Via Pigafetta; Via Alceste; P.zza Stesicoro; Via Scalodi Bruca e P.zza Empedocle, entro 300 metri dai siti indicati.

##### **- Triscina di Selinunte:**

- a) aree sui cui insistono i pubblici esercizi, le strutture ricettive ed i lidi balneari entro 300 metri dai loro ingressi e dalle loro pertinenze e parcheggi;
- b) aree relative alle seguenti vie e piazze: Villa Quartana, strada 23, parcheggio ex Bar Alan, entro 300 metri dai siti indicati.

#### **Area Urbana 7**

Aree adiacenti le infrastrutture ferroviarie e di trasporto pubblico locale e relative pertinenze entro 300 metri dai siti indicati e dai loro parcheggi.

#### **Art. 6 - ter**

##### **Divieto di occupazione e stazionamento**

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali o delle sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge o dal presente regolamento, ai seguenti comportamenti, che impediscono l'accessibilità o la fruizione delle aree urbane di cui al precedente articolo 6-bis, consegue l'applicazione dell'ordine di allontanamento e divieto di accesso di cui al combinato disposto degli articoli 9, commi 1 e 2, e 10 del D.L 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni nella legge 18 aprile 2017, n. 48:
  - a) compiere atti contrari alla pubblica decenza (art. 726 Codice Penale);
  - b) trovarsi in stato di ubriachezza (art. 688 del Codice Penale);
  - c) esercitare il commercio su aree pubbliche oppure non rispettare i divieti ed i limiti stabiliti ( art. 29 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114);
  - d) esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine (art. 7, comma 15-bis de D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285);

- e) bivaccare od occupare panchine o altre strutture e spazi con comportamenti lesivi del decoro, della quiete o dell'igiene;
- f) salire su monumenti, fontane, cancellate, muri di cinta, recinzioni, scalinate, edifici o alberi provocando pericolo per le strutture o per l'incolumità propria e di altri;
- g) danneggiare l'arredo urbano o utilizzarlo in modo improprio mediante la realizzazione di condotte potenzialmente lesive per l'incolumità delle persone e/o di disturbo per il loro libero utilizzo;
- h) stazionare al di fuori delle aree pertinenziali dei pubblici esercizi autorizzati, consumando alimenti e bevande alcoliche o superalcoliche, con schiamazzi e atti di disturbo;
- i) stazionare facendo uso individuale o in gruppo di sostanze stupefacenti;
- j) stazionare al fine di cedere, a qualsiasi titolo, sostanze stupefacenti;
- k) esercitare l'accattonaggio con modalità moleste, manifestate dal fisico impedimento, dall'intralcio alla circolazione veicolare e pedonale, dalla obiettiva compulsione psicologica della libertà altrui o con l'impiego di minori, dall'ostentazione di piaghe, ferite o dalla simulazione di disabilità che possono offendere la pubblica sensibilità o da mezzi fraudolenti per suscitare l'altrui pietà.

**CITTA' DI CASTELVETRANO****ALL B****CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 15/07/2020****OGGETTO: MODIF. AL REGOLAM. DI POLIZIA URB.****VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE**

<b>N.</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>PREF.</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>
1	MARTIRE CALOGERO	Art. 3, comma 7, L.R. 17/2016		X
2	VINCENZA VIOLA	786		X
3	SALVATORE STUPPIA	578		X
4	GIUSEPPE CURIALE	561		Ass.
5	ANGELA MANDINA	471	X	
6	PATRICK CIRRINCIONE	443	X	
7	FILIPPO FOSCARI	440	X	
8	MONICA DI BELLA	393		X
9	IGNAZIO MALTESE	365		X
10	MARCO CAMPAGNA	364		X
11	ROSALIA MILAZZO	357		Ass.
12	FRANCESCO CASABLANCA	286		X
13	ANGELINA ABRIGNANI	264		Ass.
14	MARCELLO CRAPAROTTA	248		Ass.
15	ROSSANA DITTA	243		Ass.
16	ANTONINO MANUZZA	225	X	
17	BIAGIO VIRZI'	179		Ass.
18	ANTONIO GIANCANA	159	X	
19	GAETANO CALDARERA	108	X	
20	GIUSEPPA COPPOLA	106		Ass.
21	MAURIZIO BONASORO	84	X	
22	ANNA MARIA LIVRERI	72	X	
23	ANNA CORLETO	67	X	
24	FRANCESCO VENTO	66	X	

10 SI

7 NO

**CITTA' DI CASTELVETRANO** **ALL C**  
**CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 15/07/2020**

2<sup>a</sup> Ripresa ore 15,45

Seduta di 1<sup>a</sup> Convocazione / Prosecuzione

<b>N.</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>PREF.</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>
1	MARTIRE CALOGERO	Art. 3, comma 7, L.R. 17/2016		X
2	VINCENZA VIOLA	786		X
3	SALVATORE STUPPIA	578		X
4	GIUSEPPE CURIALE	561		X
5	ANGELA MANDINA	471	X	
6	PATRICK CIRRINCIONE	443	X	
7	FILIPPO FOSCARI	440	X	
8	MONICA DI BELLA	393	X	
9	IGNAZIO MALTESE	365		X
10	MARCO CAMPAGNA	364	X	
11	ROSALIA MILAZZO	357	X	
12	FRANCESCO CASABLANCA	286		X
13	ANGELINA ABRIGNANI	264		X
14	MARCELLO CRAPAROTTA	248		X
15	ROSSANA DITTA	243		X
16	ANTONINO MANUZZA	225	X	
17	BIAGIO VIRZI'	179		X
18	ANTONIO GIANCANA	159	X	
19	GAETANO CALDARERA	108	X	
20	GIUSEPPA COPPOLA	106		X
21	MAURIZIO BONASORO	84		X
22	ANNA MARIA LIVRERI	72	X	
23	ANNA CORLETO	67	X	
24	FRANCESCO VENTO	66	X	

**CITTA' DI CASTELVETRANO** **ALL D**  
**CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 15/07/2020**

3^ Ripresa ore 16,50

Seduta di 1^ Convocazione / Prosecuzione

<b>N.</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>PREF.</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>
1	MARTIRE CALOGERO	Art. 3, comma 7, L.R. 17/2016		
2	VINCENZA VIOLA	786		
3	SALVATORE STUPPIA	578		
4	GIUSEPPE CURIALE	561		
5	ANGELA MANDINA	471		
6	PATRICK CIRRINCIONE	443	X	
7	FILIPPO FOSCARI	440		
8	MONICA DI BELLA	393		
9	IGNAZIO MALTESE	365		
10	MARCO CAMPAGNA	364		
11	ROSALIA MILAZZO	357		
12	FRANCESCO CASABLANCA	286		
13	ANGELINA ABRIGNANI	264		
14	MARCELLO CRAPAROTTA	248		
15	ROSSANA DITTA	243		
16	ANTONINO MANUZZA	225		
17	BIAGIO VIRZI'	179		
18	ANTONIO GIANCANA	159		
19	GAETANO CALDARERA	108		
20	GIUSEPPA COPPOLA	106		
21	MAURIZIO BONASORO	84		
22	ANNA MARIA LIVRERI	72		
23	ANNA CORLETO	67		
24	FRANCESCO VENTO	66		



# **CITTÀ DI CASTELVETRANO**

*Libero Consorzio Comunale di Trapani*

## ***Regolamento Comunale di Polizia Urbana***

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 08/06/2011

Modificato con Deliberazione Consiliare n. 33 del 15/07/2020

# TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - Finalità

- 1) Il presente Regolamento disciplina in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, i comportamenti e le attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
- 2) Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa previsione.
- 3) Il presente "Regolamento di Polizia Urbana" nel testo degli articoli che seguono sarà indicato semplicemente con il termine Regolamento senza alcuna qualificazione.

### Art. 2 - Funzioni di Polizia Urbana.

Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di Polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale, e che non sono proprie dell'Autorità dello Stato o di altri enti, ai sensi della Costituzione e delle leggi vigenti.

# TITOLO II

## SPAZI ED AREE PUBBLICHE

### Art. 3 - Spazi ed aree pubbliche

- 1) Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art.1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
- 2) Sono pertanto vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.
- 3) È vietato senza il rilascio di permesso dell'Autorità Comunale, erigere palchi, baracche, pedane e simili, anche a carattere temporaneo, per feste, pubblici spettacoli e per qualsiasi altro scopo, anche su aree di proprietà privata, quando siano contigue alla pubblica strada o comunque esposte alla vista del pubblico.
- 4) La violazione di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo del ripristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

### Art. 4 – Illuminazione pubblica, di strade private e luminarie

- 1) È vietato danneggiare le lampade e gli apparecchi della pubblica illuminazione.
- 2) Tutte le piazze e le strade di proprietà privata, nel centro storico della città, aperte al pubblico, debbono essere, nelle ore notturne, illuminate a cura dei proprietari delle strade e piazze medesime.
- 3) La collocazione di luminarie lungo le strade – sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario – è soggetta a rilascio di licenza, presentata all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, ai sensi degli artt. 57 TULPS "Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza", approvato con R.D. n. 773/1931 e 110 del suo Regolamento d'esecuzione, approvato con R.D. n. 635/1940. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà e/o di pericolo.
- 4) Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza tale da non creare intralcio al transito veicolare.
- 5) Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Protocollo dell'Ente una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di contatti accidentali alle persone e contro il rischio di sovraccarichi e corto circuiti ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati e/o eserciti. È altresì fatto obbligo di fornire al Comune la reperibilità telefonica di un responsabile per eventuali interventi urgenti.
- 6) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi

di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.

- 7) La rimozione degli impianti deve avvenire entro i termini previsti nella licenza rilasciata dall'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza.
- 8) Le violazioni alle prescrizioni del presente articolo comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria che va da € 50,00 ad € 300,00 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

#### **Art. 5 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari**

- 1) Previo consenso della proprietà, per collocare nelle strade o Piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili e manifestazioni culturali e sportive, per tutta la loro durata e per un periodo di non oltre 7 giorni prima e 5 giorni dopo, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal comma 3) del precedente articolo è richiesta autorizzazione rilasciata dell'Autorità Comunale.
- 2) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.
- 3) Le violazioni di cui al comma 1) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

#### **Art. 6 - Atti vietati nelle piazze e vie principali di rilevanza storica.**

- 1) Sul suolo pubblico è vietato:
  - a) lavare i veicoli di qualsiasi genere;
  - b) esercitare l'attività di "lavavetri" di veicoli in genere, accattonaggio e commercio ambulante;
  - c) eseguire giochi, compreso il gioco della palla, che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili, monumenti, segnali stradali o cose. È altresì vietato l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina, riso e simili, lo scoppio di petardi, lanciare cose atte ad imbrattare o molestare le persone sia sulle aree di cui all'art. 1 comma 2) del presente regolamento, che nelle parti di comune o di altrui uso;
  - d) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
  - e) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
  - f) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di animali e cose;
  - g) bivaccare o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e i fornici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
  - h) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si esplicano all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
  - i) soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;
  - j) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti;
  - k) gettare o depositare nelle aree e negli spazi indicati dall'art. 1, comma 2, del presente Regolamento rifiuti o materie di qualsiasi specie, nonché imbrattarli od insudiciarli;
  - l) introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.
  - m) commettere qualsiasi atto contro la pulizia, il costume e la decenza pubblica;
- 2) La violazione di cui al comma 1, punto d), comporta la sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 e l'obbligo di cessare immediatamente lo scarico delle acque e dei liquidi.
- 3) La violazione di cui al comma 1, punti g), k), m) comporta una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.
- 4) Le altre violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 6/bis - Misura a tutela del decoro di aree urbane di particolare rilevanza**

- 1) Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'alt. 9, comma 3, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni nella legge 18 aprile 2017, n. 48, e, successivamente modificato dall'art. 21, comma 1 - lett. a) e b), del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 2018, n. 132, sono individuate, ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'alt. 9, commi 1 e 2, ed art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni nella legge 18 aprile 2017, n. 48, le seguenti aree urbane:

### **Area Urbana 1**

Aree su cui insistono le scuole di ogni ordine e grado, le chiese ed altri edifici dedicati al culto, il museo civico, il teatro comunale, la biblioteca, il teatro "Franco Franchi", il cimitero comunale, il parco archeologico di Marinella di Selinunte compreso l'ingresso lato Triscina di Selinunte, la sede municipale e le sedi secondarie, gli uffici pubblici e postali, l'ospedale «*Vittorio Emanuele II*» ed ogni tipologia di presidio sanitario, entro 300 metri dai loro ingressi e dalle loro pertinenze e parcheggi; gli impianti sportivi comunali, in occasione dello svolgimento e/o organizzazione di eventi o manifestazioni, entro 300 metri dalla loro area di allestimento e dai loro parcheggi.

### **Area Urbana 2**

Aree adibite ai mercati ed alle fiere come segue: mercato settimanale (martedì), mercatini estivi di Marinella e Triscina di Selinunte (mesi di luglio e agosto), mercatino natalizio (mese di dicembre) e fiera della Tagliata (mese di settembre), nel periodo di svolgimento delle stesse, entro 300 metri dalla loro area di allestimento e dai loro parcheggi; Fiera San Giovanni

### **Area Urbana 3**

Aree destinate a verde pubblico: Parco delle Rimembranze (Viale Roma), Villa "Falcone e Borsellino" (Via Campobello) e Villa S. Giovanni (P.zza R. Margherita) entro 300 metri dalla loro area.

### **Area Urbana 4**

Aree sui cui insistono le attività commerciali lungo il Viale dei Templi e la via Caduti di Nassirya, il centro commerciale «*Belicittà*» ed ogni altro supermercato entro 300 metri dai loro ingressi e dalle loro pertinenze e parcheggi.

### **Area Urbana 5**

Aree relative alle seguenti piazze: P.zza D'Aragona e Tagliavia, P.zza Piemonte, P.zza Umberto 1, P.zza Cavour, P.zza Matteotti, P.zza Escrivà, P.zza Amendola, P.zza S. Francesco D'Assisi, P.zza della Repubblica e P.zza Dante, entro 300 metri dalla loro area.

### **Area Urbana 6**

Aree urbane interessate da consistenti flussi turistici:

#### **- Marinella di Selinunte.**

- a) aree sui cui insistono i pubblici esercizi, le strutture ricettive ed i lidi balneari entro 300 metri dai loro ingressi e dalle loro pertinenze e parcheggi;
- b) aree relative alle seguenti vie e piazze: P.le Bovio Marconi; Via Pirro Marconi; Via Caboto; P.le delle Metope; P.zza Stesicoro; Via Marco Polo, Via Pigafetta; Via Alceste, Via Scalo di Bruca e P.zza Empedocle, entro 300 metri dai siti indicati.

#### **- Triscina di Selinunte:**

- a) aree sui cui insistono i pubblici esercizi, le strutture ricettive ed i lidi balneari entro 300 metri dai loro ingressi e dalle loro pertinenze e parcheggi;
- b) aree relative alle seguenti vie e piazze: Villa Quartana, strada 23, parcheggio ex Bar Alan, entro 300 metri dai siti indicati.

### **Area Urbana 7**

Aree adiacenti le infrastrutture ferroviarie e di trasporto pubblico locale e relative pertinenze entro 300 metri dai siti indicati e dai loro parcheggi.

## **Art. 6/ter - Divieto di occupazione e stazionamento**

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali o delle sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge o dal presente regolamento, ai seguenti comportamenti, che impediscono l'accessibilità o la fruizione delle aree urbane di cui al precedente articolo 6-bis, consegue l'applicazione dell'ordine di allontanamento e divieto di accesso di cui al combinato disposto degli articoli 9, commi 1 e 2, e 10 del D.L 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni nella legge 18 aprile 2017, n. 48:

- a) compiere atti contrari alla pubblica decenza (art. 726 Codice Penale);
- b) trovarsi in stato di ubriachezza (art. 688 del Codice Penale);
- c) esercitare il commercio su aree pubbliche oppure non rispettare i divieti ed i limiti stabiliti (art. 29 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114);
- d) esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine (art. 7, comma 15-bis de D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285);
- e) bivaccare od occupare panchine o altre strutture e spazi con comportamenti lesivi del decoro, della quiete o dell'igiene;

- f) salire su monumenti, fontane, cancellate, muri di cinta, recinzioni, scalinate, edifici o alberi provocando pericolo per le strutture o per l'incolumità propria e di altri;
- g) danneggiare l'arredo urbano o utilizzarlo in modo improprio mediante la realizzazione di condotte potenzialmente lesive per l'incolumità delle persone e/o di disturbo per il loro libero utilizzo;
- h) stazionare al di fuori delle aree pertinenziali dei pubblici esercizi autorizzati, consumando alimenti e bevande alcoliche o superalcoliche, con schiamazzi e atti di disturbo;
- i) stazionare facendo uso individuale o in gruppo di sostanze stupefacenti;
- j) stazionare al fine di cedere, a qualsiasi titolo, sostanze stupefacenti;
- k) esercitare l'accattonaggio con modalità moleste, manifestate dal fisico impedimento, dall'intralcio alla circolazione veicolare e pedonale, dalla obiettiva compulsione psicologica della libertà altrui o con l'impiego di minori, dall'ostentazione di piaghe, ferite o dalla simulazione di disabilità che possono offendere la pubblica sensibilità o da mezzi fraudolenti per suscitare l'altrui pietà.

#### **Art. 7 – Occupazioni suolo pubblico per lavori e mestieri**

- 1) È vietato a chiunque, anche momentaneamente, di occupare qualsiasi spazio di suolo pubblico o soggetto a servitù di pubblico passaggio, senza autorizzazione rilasciata dalla competente autorità Comunale. Sono parimenti vietate, senza la predetta autorizzazione, anche le occupazioni degli spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico;
- 2) Le autorizzazioni di occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche che comportino occupazione con pedane e impianti amovibili, tavolini, sedie, deposito merci, passi carrai senza realizzazione di opere edilizie, sono concesse, fatto salvo quanto disposto dal vigente Regolamento Edilizio Comunale, nel rispetto delle esigenze di estetica, decoro e viabilità delle località che si demandano di occupare, nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - a) che l'occupazione non risulti di intralcio al libero transito delle persone e dei veicoli;
  - b) che l'occupazione non abbia a ledere diritti di terzi;
  - c) che vengano assolti gli oneri di pagamento relativi all'occupazione richiesta;
  - d) che la concessione si intenda per ogni effetto precaria e sempre revocabile. La concessione si intenderà di pieno diritto revocata se l'occupazione non verrà direttamente esercitata dal concessionario o ne venga anche cambiata la destinazione;
- 3) Anche indipendentemente dalla revoca, durante il corso dell'esercizio delle licenze di occupazione di suolo e aree pubbliche in genere, l'autorità Comunale competente potrà prescrivere le modalità e le modificazioni che a giudizio della Pubblica Amministrazione risultassero opportune nei riguardi della sicurezza, del decoro e dell'estetica. L'inosservanza di tali prescrizioni da parte degli interessati nei termini stabiliti, produrrà la decadenza delle relative concessioni;
- 4) La violazione di cui al comma 1, comporta la sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

### **TITOLO III NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

#### **Art. 8 - Marciapiedi e portici**

- 1) I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di mantenere in condizioni di sicurezza e di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, del suolo pubblico e spazi concessi a vario titolo. Qualunque guasto o rottura che si verifichi nella pavimentazione, griglie e telai di portici o marciapiedi di proprietà privata, soggetti a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario. In caso di inadempienza il Comune provvederà all'ingiunzione dei lavori di riparazione ed, in mancanza di sollecita esecuzione, all'effettuazione d'ufficio ed addebitandone le spese ai proprietari.
- 2) Non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.

3) Le violazioni di cui sopra comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

#### **Art. 9 - Manutenzione degli edifici e delle aree**

1) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi, delle tende esterne e delle aree private di pertinenza. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici, ogni volta che ne sia riconosciuta la necessità dal Comune per motivi di igiene, incolumità pubblica o decoro.

2) I proprietari o i locatari o i concessionari sono inoltre responsabili della apposizione, conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

Dette targhe devono essere conformi alla tipologia indicata dalla Civica Amministrazione.

3) I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.

4) Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate lungo i muri degli edifici, sino al piano terra ed essere incanalate in acque superficiale o in fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.

5) I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici ove è richiesta l'installazione di fossa imhoff ovvero di altro impianto di trattamento delle acque reflue hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo delle fosse e degli impiantistessi periodicamente o comunque quando siano colmi.

6) Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilizie se la situazione crea disagio a terziutenti.

7) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune, agli enti gestori o proprietari di canali e fognature, e alle imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

8) Le violazioni di cui ai commi 1), 3) e 4) comportano la sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

9) Le violazioni di cui ai commi 5), 6) e 7) comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

10) La violazioni di cui al comma 2) comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

#### **Art. 10 - Operazioni di vuotatura e spurgo di fosse biologiche**

1) Le operazioni di spurgo di fosse biologiche e Imhoff devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.

2) Le violazioni di cui al comma precedente comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

#### **Art. 11 - Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano**

1) Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:

a) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni, scritte, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;

- b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici, fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
  - c) spostare le panchine dalla loro collocazione, così come le rastrelliere, i cassonetti, i dissuasori di sosta e di velocità, le attrezzature e gli elementi di arredo urbano in genere;
  - d) mettere i piedi sulle panchine;
  - e) collocare direttamente o indirettamente su pali dell'illuminazione pubblica, semafori o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere;
- 2) Su edifici privati e pubblici è vietato apporre volantini, locandine e manifesti o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritte, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi;
- 3) Nelle aree private è fatto divieto di accumulo di materiale di recupero (ferro, legname, plastica ecc. ) per periodi prolungati ed il momentaneo deposito deve essere finalizzato all'immediato smaltimento;
- 4) Su tutto il territorio comunale è vietata l'affissione di manifesti, manoscritti e disegni, tranne nei posti appositamente destinati dal Sindaco.
- 5) È vietato coprire, togliere, alterare e distruggere i manifesti, manoscritti, disegni o stampe affisse a cura dell'Autorità. Valgono in proposito le norme e sanzioni stabilite dall'art. 664 del C.P.
- 6) I cartelli indicatori di attività economiche devono uniformarsi alla tipologia indicata dalla Civica Amministrazione e collocati su apposita autorizzazione comunale in modo da non ostacolare la normale segnaletica stradale.
- 7) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

#### **Art. 12 - Aree verdi**

- 1) Nelle aree verdi e nei giardini pubblici è vietato:
- a) il transito e la sosta dei ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli;
  - b) attraversare spazi erbosi, danneggiare o smuovere scritte, tagliare, incidere, scorticare e sfrondare alberi ed arbusti, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa nonché scuoterli;
  - c) staccare o danneggiare i rami delle piante e delle siepi, nonché le fronde e le foglie, e cogliere i fiori;
  - d) rompere e smuovere paletti di sostegno, fili di ferro o qualsiasi altro oggetto posto a riparo di piante giovani e tappeti erbosi.
- 2) Le violazioni di cui sopra comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto dal presente articolo.

#### **Art. 13 - Nettezza del suolo e dell'abitato**

- 1) I rifiuti domestici, contenuti in appositi sacchetti, debbono essere riposti negli appositi cassonetti dei luoghi di raccolta distribuiti sul territorio comunale, in linea con le norme dettate dal Comune d'intesa con l'azienda addetta allo smaltimento.  
Laddove si effettua la raccolta differenziata valgono le norme specifiche all'uopo emanate.
- 2) È consentito agli esercizi di vendita al dettaglio di depositare, nei giorni e negli orari fissati dal Comune,

nelle adiacenze dell'attività per la raccolta, cartoni e imballaggi fermo restando l'obbligo di ritirare tali involucri in caso di mancata raccolta e la facoltà di depositare cartoni e imballaggi ripiegati presso i centri di raccolta.

3) È fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzo di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di 3 metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.

4) Fermo restando quanto previsto al successivo art.16, è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospicienti la pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.

5) I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti, delle pile esauste e di tutti i generi di rifiuti, predisposti dal gestore del servizio, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

6) Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.

7) È comunque sempre vietato, in qualsiasi operazione di pulizia, provocare la dispersione dei rifiuti stessi ed il sollevamento molesto di polveri se crea danno ai terzi.

8) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

#### **Art. 14 - Rami e siepi**

1) I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati a cura dei proprietari o locatari, i quali devono provvedere a far recidere i rami di piante sporgenti, quando questi ingombrino il transito, danneggino la buona conservazione della strada ed impediscano o limitino la visibilità di segnali stradali ed il regolare funzionamento degli impianti di pubblica illuminazione.

2) I rami e le foglie cadute sulla superficie stradale e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1

3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo dell'ottemperanza di quanto previsto dai commi 1) e 2) del presente articolo.

#### **Art. 15 – Frane**

1) Ai proprietari dei terreni dei fondi superiori alle strade comunali e vicinali, è vietato dissodare il terreno quando è in forte pendenza o facile a franare, senza aver provveduto a porre efficaci mezzi di sostegno;

2) I proprietari dei fondi inferiori devono astenersi dal praticare scavi o altre opere capaci di determinare franamenti dei terreni superiori;

3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano le sanzioni amministrative da Euro 50,00 a Euro 300,00 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

#### **Art. 16 Pulizia Fossati**

1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni, devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza:

a) le condotte di cemento sottostanti i passi privati;

b) entrambe le sponde dei fossati;

c) i canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.

2) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

#### **Art. 17 - Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci**

1) Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

#### **Art. 18 - Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi, esercizi commerciali e attività di produzione di beni e servizi**

1) Ferme restando le norme generali in materia di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, i titolari e gestori di esercizi commerciali, attività artigianali, industriali, uffici, banche e simili, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, in modo tale che l'area in dotazione o comunque antistante, risulti pulita. È facoltà, per i pubblici esercizi, depositare i rifiuti derivanti dalla loro attività all'orario di chiusura in appositi idonei contenitori da posizionarsi all'interno della propria area di suolo pubblico data in concessione.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

#### **Art. 19 - Scuotimento di panni e tappeti**

1) È vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio dalle ore 09.00 alle ore 24.00. Le operazioni di scuotimento deve avvenire senza imbrattare il suolo pubblico, senza creare disturbo o fastidio a passanti e salvaguardando i diritti di terzi.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

### **TITOLO IV**

#### **NORME DI TUTELA AMBIENTALE**

#### **Art. 20 - Ripari a pozzi, cisterne e simili**

1) I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso. In caso di pozzi, cisterne e vasche a cielo aperto è obbligatorio predisporre una recinzione con rete metallica di metri 1,80 di altezza fissata con adeguati pali di sostegno ed un cordolo di cemento alla base di almeno trenta centimetri di altezza e venti di larghezza, atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 e l'obbligo di adeguare immediatamente i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1).

#### **Art. 21 - Oggetti mobili**

1) Gli oggetti mobili collocati su davanzali, balconi o qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio, devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

2) Tende parasole e simili sovrastanti il suolo pubblico o destinato a pubblico passaggio sono soggetti alla preventiva concessione secondo le norme del Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche vigente e debbono lasciare uno spazio libero, in altezza, non inferiore a metri 2,40. Tende parasole e simili sono altresì ammesse su marciapiedi rialzati oppure su percorsi pedonali; l'oggetto non deve in ogni caso essere di intralcio o creare disagio alla circolazione pedonale. Si potranno, valutando caso per caso, rilasciare permessi

per frange, tende perpendicolari in aggiunta alle tende protese. In caso di diversa disposizione restano ferme ed applicabili le norme contenute nel Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

3) Senza apposita autorizzazione dalla competente autorità Comunale è vietato il collocamento di insegne, tabelle, iscrizioni o disegni, di vetrine, cartelli, riverberi, merci, bracci sporgenti con segni rappresentativi di ditte o altro, lumi, fari, riflettori e simili, anche se il collocamento importi una sporgenza minima sull'area pubblica dal limite esterno degli edifici.

4) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni o su balconi, esercitata sia manualmente che con impianti di irrigazione, deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.

5) È vietato lo stillicidio su suolo pubblico e lungo le facciate dei fabbricati di qualsiasi natura o origine.

6) Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e la sanzione accessoria del ripristino dei luoghi.

#### **Art. 22 - Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbatura svolte all'aperto**

1) È fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.

2) È vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.

3) Nei cantieri edili, le operazioni di sabbatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

4) La violazione di cui al comma 1) comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00. 5) Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano la sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 e l'obbligo di cessare l'attività fino alla regolarizzazione attraverso l'uso degli strumenti e/o delle modalità previste.

#### **Art. 23 - Accensioni di fuochi**

1) È vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale, compresi fuochi liberi, a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate, nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili, fatta salva l'accensione di fuochi per motivi fitosanitari specificatamente previsti con atti delle Autorità preposte. È, in ogni caso, obbligatoria la diretta custodia ed il controllo del fuoco acceso.

2) È comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dai luoghi indicati dall'art. 59 comma 2 del TULPS, approvato con r.d. 773/1931, ivi comprese le strade. È inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati, ad una distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.

3) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

4) L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche, se non espressamente autorizzato. È consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, fatti salvi i diritti dei terzi.

5) Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza previsti dai precedenti commi del presente articolo, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui ed il fuoco deve essere assistito dal numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento.

6) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano la sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

7) Le violazioni di cui ai commi 3), 4) e 5) comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

#### **Art. 24 - Tutela della quiete**

- 1) Ai fini delle previsioni del presente articolo e del Regolamento in generale, per “disturbo” deve intendersi il fenomeno che in relazione all’immissione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, provoca turbamento al riposo e alle attività umane – cioè alterazione del benessere psico-fisico e del normale ritmo di vita, con conseguente pericolo per la salute – nonché turbamento dell’ambiente abitativo e/o ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi (art. 2 comma 1 della l. 26 ottobre 1995, n. 447 “ Legge quadro sull’inquinamento acustico”).
- 2) Nei locali pubblici e privati e relative pertinenze, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciar produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo al vicinato. A tale limitazione è pure soggetto l’uso degli strumenti musicali, apparecchi radio- televisivi e simili.
- 3) Negli spazi ed aree di cui all’art. 1 comma 2), è vietato l’uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 24,00 alle ore 09,00, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga. Limitatamente alle frazioni balneari di Selinunte e Triscina, per i mesi di giugno, luglio ed agosto l’orario di cui sopra va dalle ore 02,00 alle ore 09,00.
- 4) Le manifestazioni a carattere temporaneo, quali: concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, manifestazioni di beneficenza, celebrazioni, manifestazioni sportive, con l’impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, sono assoggettate al rilascio di apposita autorizzazione o licenza rilasciata dalla locale Autorità di Pubblica Sicurezza.
- 5) È vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a pieno regime, provocando rombi, scoppi e rumori inutili ed utilizzare le autoradio con disturbo percepibile all’esterno.
- 6) Le violazioni di cui ai commi 2) , 3), 4), 5), 6), 7) comportano la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.
- 7) La violazione di cui al comma 1) è punita con la sanzione amministrativa da € 258,00 a € 10.329,00, ai sensi del comma 3 dell’articolo 10 della l. n. 447/95.

#### **Art. 25 - Trattenimenti musicali nei pubblici esercizi**

- 1) Per i pubblici esercizi ed i circoli privati, palestre, scuole di ballo e simili, ubicati in edifici comprendenti private abitazioni, è vietato l’uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 24.00 alle ore 09.00, salvo opportuna insonorizzazione dei locali ovvero espressa autorizzazione per fasce orarie diverse in caso di manifestazioni occasionali. Limitatamente alle frazioni di Selinunte e Triscina, per i mesi di giugno, luglio e agosto l’orario di cui sopra va dalle ore 02,00 alle ore 09,00.
- 2) Salvo espressa autorizzazione in deroga, è consentito il trattenimento musicale di piano-bar o strumenti similari inteso come un servizio di musica dal vivo e l’uso di apparecchi radio, stereo, apparecchi musicali senza amplificazione, all’interno dei pubblici esercizi dalle ore 09.00 alle ore 24.00, alle seguenti condizioni:  
-gli apparecchi devono funzionare con tonalità moderate, tale che la diffusione sonora non sia udibile all’esterno del locale e comunque tali da non arrecare disturbo alla quiete pubblica e nell’osservanza delle disposizioni sui valori limite di immissione di rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno, nonché nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o di regolamenti eventualmente applicabili. -gli apparecchi devono essere tenuti all’interno dell’esercizio, senza alcuna installazione di apparecchi sussidiari, altoparlanti complementari esterni al locale o diffusori mobili con amplificatori incorporati;
- 3) Salvo espressa autorizzazione in deroga, è consentito nelle pertinenze esterne degli esercizi pubblici il trattenimento musicale eseguito con strumenti musicali o con pianoforti dalle ore 09.00 alle ore 24.00 alle seguenti condizioni: - gli apparecchi devono funzionare con tonalità moderate tali da non arrecare disturbo alla quiete pubblica e nell’osservanza delle disposizioni sui valori limite di immissione di rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno, nonché nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o di regolamenti eventualmente applicabili; - non è consentita alcuna installazione di apparecchi sussidiari, di

altoparlanti, nonché diffusori mobili con amplificatori incorporati.

4) Tutti i trattenimenti musicali e spettacoli di qualsiasi specie che si danno nei pubblici esercizi, sia all'interno che nelle pertinenze degli stessi, nel rispetto delle condizioni sopra specificate, sono soggetti a rilascio di licenza da parte della locale autorità di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'art. 69

T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/31) e artt.124 e 125 Regolamento di esecuzione T.U.L.P.S. (R.D. 635/40).

5) Le violazioni di cui ai commi 2) , 3), 4), comportano la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite

#### **Art. 26 - Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni**

1) Nelle abitazioni, potranno essere solamente usati apparecchi che producano rumore o vibrazione di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato nei casi di accertato disturbo il Sindaco può disporre limitazioni di orario.

2) Per l'installazione e l'utilizzo degli impianti di smaltimento dei prodotti della combustione si rinvia alle disposizioni delle norme legislative vigenti.

3) È vietato apporre i terminali di scarico dei prodotti della combustione di apparecchi quali caldaie, scaldabagni e generatori di calore in genere alimentati da qualsiasi combustibile sulle pareti perimetrali esterne dell'edificio, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 412/1993 e s.m.i. ; qualora sia consentita l'installazione di sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione sulle pareti perimetrali esterne questi dovranno essere realizzati in conformità alle disposizioni delle norme UNI-C.I.G. 7129/92 es.m.i.

4) La violazione alle prescrizioni del presente articolo comporta la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente la condotta illecita.

#### **Art. 27 - Attività produttive ed edilizie rumorose**

1) Nel centro abitato è vietato esercitare professioni, arti, industrie ed attività rumorose e incombode, ed in particolare l'uso di macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.). Tali attività, sono esercitabili esclusivamente negli orari e nei giorni sotto indicati:

- nei giorni feriali dalle ore 08.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00
- nei giorni pre-festivi dalle ore 09.00 alle ore 12.00

2) Dalle ore 20.00 alle ore 07.00, nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo.

3) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) comportano la sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.

#### **Art. 28 - Uso dei dispositivi antifurto**

1) Fatto salvo quanto disposto dalla specifica normativa vigente, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.

2) Sulle aree di cui all'art.1 fatto salvo, altresì, quanto previsto dall'art.155 del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile.

3) La violazione di cui al comma 1) comporta la sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 e l'obbligo di adeguare il dispositivo di allarme.

4) Le violazioni di cui al comma 2) comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

### **Art. 29 - Sosta o fermata di veicoli a motore**

1) È fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli con motore a combustione interna in circolazione sul territorio comunale, di spegnere il motore nelle fasi di sosta e/o fermata dovute a qualunque causa indipendente dalla dinamica della circolazione, durante l'arco delle 24 ore. Sono esclusi:

- i veicoli che non emettono gas di scarico nocivi per l'ambiente (veicoli elettrici, aria compressa, idrogeno e simili);
- i veicoli che stanno svolgendo servizi di pubblica utilità; - i veicoli che necessitano di operare in sosta, a motore acceso, per l'espletamento di attività d'istituto;
- i veicoli in avaria che necessitino di intervento di riparazione in loco a motore acceso, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dello stesso;
- i veicoli che devono fermarsi per esigenze connesse alle modalità di circolazione.

2) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da € 50.00 a € 300.00 e l'obbligo di spegnere il motore.

### **Art. 30 - Produzione di odori, gas, polveri, vapori nauseanti o inquinanti**

1) È vietata la produzione e diffusione di odori, gas, polveri e vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che arrechino disturbo ai cittadini.

2) Agli esercenti che, per ragioni della propria attività, debbano compiere operazioni che determinino fumo od odori molesti, è vietato:

a) eseguire le operazioni stesse sul suolo pubblico;

b) compierle anche in locali privati, quando le esalazioni si possono espandere al di fuori;

3) È vietato, all'interno di negozi, di attività in genere, delle abitazioni e dei cortili, eseguire qualsiasi operazione che produca dispersione di polvere sul suolo pubblico, come pure sulle soglie di case e negozi.

4) Le violazioni di cui ai precedenti comma comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00. Oltre ai provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, l'Autorità comunale potrà adottare tutti quei provvedimenti idonei a far cessare l'attività insalubre o molesta.

### **Art. 31 - Trattamenti antiparassitari**

1) Nei centri abitati e laddove vi siano agglomerati di più edifici destinati ad abitazione o posto di lavoro, l'impiego di fitofarmaci e biopesticidi negli orti e nei giardini per la lotta contro le malattie ed i parassiti delle piante, è consentito nel rispetto dei divieti e limitazioni di cui al successivo comma 3).

2) L'acquirente dei fitofarmaci e dei biopesticidi consentiti è responsabile della conservazione e delle modalità con le quali tali prodotti vengono utilizzati.

3) Ogni qual volta siano impiegati i prodotti di cui al primo comma e nei luoghi in esso indicati, è fatto obbligo a chiunque di adottare tutte le misure precauzionali atte ad eliminare ogni rischio e pericolo per la salute, l'ambiente e la sicurezza pubblica. È comunque fatto sempre obbligo di

: a) tenere chiuse porte e finestre durante il trattamento;

b) effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata ovvero nelle prime ore del mattino o nelle ore serali, in modo da consentire ai vicini di tenere chiuse porte e finestre senza particolari disagi;

c) non eseguire i trattamenti nelle giornate ventose e di tempo perturbato;

d) non eseguire trattamenti su orti o in loro vicinanza, se non adeguatamente protetti, ovvero sulle piante i cui frutti siano destinati al consumo umano, nel caso in cui il fitofarmaco non sia registrato specificatamente per l'uso su di essi;

e) impedire l'accesso alle persone, specialmente ai bambini, ma anche agli animali domestici, sulle superfici trattate fino a che non sia interamente decorso un tempo di rientro di almeno 24 ore;

f) proteggere i giardini e le superfici di calpestio, specialmente se adibite a gioco di bambini; g) allontanare gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili quali ciotole, abbeveratoi e simili;

h) segnalare preventivamente con cartelli che rappresentino, in modo chiaro e visibile, l'attualità dei trattamenti;

i) provvedere alla rimozione dei veicoli in sosta nei pressi dell'area interessata al trattamento. Nel caso in cui il trattamento stesso possa coinvolgere tratti o porzioni di strada pubblica o di uso pubblico, deve essere richiesto all'Amministrazione Comunale con almeno cinque giorni di anticipo, l'apposito provvedimento istitutivo del divieto temporaneo di sosta;

j) avvisare, con almeno 24 ore di anticipo, i vicini, informandoli dei rischi conseguenti all'uso dei fitofarmaci impiegati ed invitandoli ad adottare anch'essi le precauzioni di cui è detto nel presente articolo;

k) accertarsi che i vicini abbiano effettivamente ed adeguatamente adottato le prescrizioni predette: in caso contrario è assolutamente vietato procedere al trattamento;

l) osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni e le modalità d'uso indicate sull'etichetta del prodotto, evitando in modo assoluto ogni uso improprio e dosaggi superiori a quelli previsti;

m) evitare assolutamente miscele estemporanee di antiparassitari;

n) utilizzare in tutte le fasi della manipolazione del fitofarmaco (dosaggio, preparazione, miscela, distribuzione, ecc.) idonei mezzi di protezione personale (maschere, occhiali, guanti e tuta impermeabile) atti a prevenire il rischio di intossicazione dell'operatore;

o) verificare che la nube irrorante non esca dall'appezzamento trattato e non invada abitazioni, strade, corsi d'acqua e colture confinanti;

p) evitare, in caso si debba operare in prossimità di strade, che la nube antiparassitaria rechi danno o molestia ad eventuali passanti; in particolare l'irrorazione va eseguita solamente procedendo dal lato adiacente alla strada verso l'interno dell'appezzamento interessato;

q) non eseguire trattamenti durante il periodo della fioritura per non danneggiare le api e gli insetti pronubi in generale, in ossequio al divieto previsto dalla vigente legislazione regionale a salvaguardia degli insetti impollinatori.

4) Tutte le aziende agricole, anche se ricomprese entro il perimetro del centro abitato sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo, ferme restando le prescrizioni, gli obblighi e le sanzioni previste dalla vigente legislazione in materia.

5) Le aziende agricole i cui appezzamenti da sottoporre a trattamento siano limitrofi a fabbricati civili, devono in ogni caso rispettare le prescrizioni di cui al precedente comma 3) lett. b), c) d), g), h), i), j), k), l), m), o), p), q)

6) Le violazioni alle prescrizioni di cui al presente articolo comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e la sanzione accessoria della immediata cessazione della condotta illecita

e l'eventuale ripristino dei luoghi.

## **TITOLO V**

### **ANIMALI**

#### **Art. 32 - Animali di affezione**

- 1) I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
- 2) Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.
- 3) Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

#### **Art. 33 - Detenzione di cani**

- 1) Negli spazi pubblici o aperti al pubblico i conduttori di cani hanno l'obbligo di raccogliere gli eventuali escrementi dei loro animali e depositarli nei raccoglitori dei rifiuti solidi urbani, servendosi di involucri di plastica;
- 2) È proibito l'accesso dei cani, anche condotti al guinzaglio e museruola nei settori destinati a giochi per bambini.;
- 3) È obbligo per i conduttori di fare uso di guinzaglio nel centro cittadino, giardini, spazi verdi, parchi giochi, piazzole, luoghi pubblici anche non recintati;
- 4) I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia, sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio e/o museruola, per le categorie identificate dal Ministero della Salute con proprie ordinanze e si devono rispettare anche le modalità e le prescrizioni stabilite da tale normativa specifica.
- 5) I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.
- 6) I proprietari dei cani dovranno operare affinché gli animali siano messi in condizioni di non uscire dalle recinzioni e di non sporgere con la testa fuori dalle medesime, nei casi in cui esse confinino con i marciapiedi o altro luogo di passaggio, in modo tale da rendere impossibile il rischio di morsicature ai passanti.
- 7) Salvo quanto disposto dall'art. 727 del C.P. è vietato aizzare con grida od altri mezzi i cani tra loro o con altri animali. È altresì vietato eccitarli, spaventarli, batterli, inseguirli con grida e schiamazzi e tormentarli in qualsiasi modo, sia sul suolo pubblico, che in luogo in vista del pubblico;
- 8) Le violazioni ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00, con esclusione delle violazioni che sono sanzionate in base alla normativa specifica di riferimento.

#### **Art. 34 - Custodia, tutela e pascolo degli animali**

- 1) È vietato:
  - a) dare da mangiare agli animali su suolo pubblico;
  - b) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando percolamento sugli spazi pubblici o che riversando rifiuti sui balconi e davanzali sottostanti;
  - c) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art. 1 comma 2);
  - d) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla;

e) offrire o dare in omaggio animali di qualsiasi specie quale premio di una vincita in una gara od in un gioco ad eccezione di quelle organizzate in occasione di manifestazioni autorizzate ai sensi degli artt. 68 e 69 TULPS;

2) I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

3) È vietato condurre a pascolare bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpate e i fossi laterali delle strade.

4) Le violazioni di cui al comma 1) comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

5) La violazione di cui ai commi 2), 3) comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo dell'immediata cessazione dell'attività illecita.

### **Art. 35 Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato**

1) L'apicoltura non è consentita al centro abitato.

2) La violazione comporta la sanzione da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo di cessare l'attività.

## **TITOLO VI**

### **POLIZIA**

### **ANNONARIA**

#### **Art. 36 – Erboristerie**

1) Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina sul settore dell'erboristeria, la materia è soggetta anche alla l. 6 gennaio 1931, n. 99 (commi 6 e 7) "Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali". Gli esercenti non in possesso del diploma di erborista, o titolo equivalente, sono autorizzati soltanto alla vendita di prodotti confezionati all'origine e non possono manipolare, preparare o miscelare i prodotti erboristici.

2) Ai sensi del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie", è vietata la vendita delle piante officinali e dei prodotti derivati a dose e forma di medicamento.

3) Il settore dell'erboristeria comprende sia prodotti alimentari che non alimentari. I commercianti che vendono prodotti erboristici del settore alimentare devono essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5, comma 5, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore commercio".

4) In caso di violazione dei commi 1) o 2), qualora il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni di cui alla l. 99/1931.

5) In caso di violazione del comma 3) si applicano le sanzioni di cui al d.lgs. 114/98.

#### **Art. 37 - Vendita con consumo immediato**

1) Negli esercizi di vicinato e nei laboratori artigianali abilitati alla vendita ed alla produzione di alimenti, è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione.

2) Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.

3) Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle norme di legge vigenti.

4) Chi esercita abusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alle sanzioni previste dalla normativa vigente.

#### **Art. 38 - Attività miste**

1) Qualora nei locali in cui si esercita un'attività di produzione di beni o di servizi si svolga anche un'attività di commercio al dettaglio, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata con attrezzature od arredi atti ad individuarne permanentemente la superficie.

2) I locali in cui si svolge la vendita devono rispondere ai requisiti dettati dalle norme in materia urbanistica ed edilizia e sanitaria, fatte salve le deroghe previste dalla medesima normativa sulle destinazioni d'uso degli immobili.

3) Chi viola le disposizioni di cui al comma 1) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

#### **Art. 39 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante**

1) È vietato di norma esercitare in luoghi pubblici o aperti al pubblico, mestieri, traffici o vendite ambulanti. L'esercizio di tali attività potrà essere tuttavia concesso, previa autorizzazione dell'Autorità Comunale, che sarà subordinata all'osservanza di un orario determinato e sempre che le attività di cui trattasi non costituiscano intralcio alla libera circolazione e non arrechino molestia ai cittadini.

2) La concessione all'occupazione di suolo per la vendita non può essere ceduta né totalmente né parzialmente a terzi.

3) L'esercente su richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale.

4) L'esercente ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l'area circostante per un raggio di 3 metri. Al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei luoghi prescritti e nelle modalità indicate dall'Amministrazione.

5) L'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante è soggetto alle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.

6) La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alle vigenti norme in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'autorità sanitaria.

7) Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 comma 1) del d.lgs. 114/98.

8) Chi non osserva le disposizioni di cui ai precedenti commi 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

#### **Art. 40 - Commercio su aree pubbliche – regime delle aree**

1) I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche ed i produttori agricoli possono essere autorizzati, anche temporaneamente o stagionalmente, a svolgere l'attività in aree appositamente individuate con provvedimento dell'Amministrazione comunale.

2) È vietato l'ancoraggio al suolo tramite picchetti delle strutture di vendita.

3) Nell'esercizio di attività su aree appositamente individuate, è consentito utilizzare soltanto energia elettrica

proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, comunque non inquinanti. Salvo deroga, è vietato l'impiego di generatori autonomi con motore endotermico.

4) L'autorizzazione dovrà essere esibita, in originale, a richiesta, agli organi di vigilanza.

5) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 3) comportano la sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00, l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e l'allontanamento immediato dall'area.

6) La violazione di cui al comma 4) comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

#### **Art. 41 - Occupazioni per esposizione di merci**

1) Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere la concessione all'occupazione del suolo pubblico o demaniale e pagare i relativi oneri, se previsto.

2) I generi alimentari possono essere collocati al suolo (pubblico o privato) solo secondo le disposizioni in materia di igiene disposte dalla competente ASL, e devono comunque essere posizionati ad una altezza non inferiore a 50 cm dallo stesso.

3) L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l'orario in essa indicato. Pertanto, nel periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse.

4) È facoltà dell'Amministrazione Comunale concedere l'occupazione del suolo pubblico con tavoli, sedie, piante ornamentali o altro, davanti agli esercizi di vicinato dei richiedenti;

5) Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1) è soggetto alle sanzioni amministrative previste per la istituzione e l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e all'obbligo del ripristino dei luoghi.

6) Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 1), 2) e 3) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 e all'obbligo del ripristino dei luoghi.

#### **Art. 42 - Disciplina dei giochi leciti e degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità**

1) Le norme del presente articolo sono regolate dal TULPS e dal Regolamento comunale sulle sale giochi .

#### **Art. 43 Servizi igienici nei locali pubblici**

1) Ai titolari di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, aperti al pubblico, ed in genere dei locali di pubblico ritrovo, è fatto obbligo di tenere costantemente agibili ed a disposizione della clientela i servizi igienici.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

#### **Art. 44 - Definizione del "valore esiguo" ai fini del commercio di cose usate**

1) Ai sensi dell'articolo 247 del Regolamento d'esecuzione del TULPS, per valore esiguo si intende un valore massimo di € 774,69.

#### **Art. 45 - Materiale pornografico**

1) È vietato esporre in luogo pubblico o visibile da luogo pubblico materiale a contenuto pornografico.

2) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1) del presente articolo soggiace alla sanzione

amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 450,00.

#### **Art. 46 - Mestieri girovagli**

1) Non può essere esercitato il mestiere ambulante di disegnatore o scrittore, di cenciaino, di saltimbanco, cantante, suonatore, lustrascarpe, arrotino, parcheggiatore e mestieri analoghi senza preventiva autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio.

#### **Art. 47 - Obbligo di vendita (offerta al pubblico)**

1) In conformità a quanto stabilito dall'articolo 1336 del codice civile, l'esercente il commercio, sia in sede fissa che itinerante, assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo. L'esercente è, altresì, responsabile dei danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.

2) Chiunque non rispetta quanto previsto nel presente articolo soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

### **TITOLO VII**

#### **Art. 48 - Collocazione del numero civico**

1) Il numero civico di ogni fabbricato deve essere collocato in modo tale da essere leggibile dalla strada pubblica sulla quale il fabbricato stesso è prospiciente. Esso deve essere conforme alla tipologia indicata dalla Civica Amministrazione.

2) Gli amministratori di condomini devono provvedere a comunicare al Comando della Polizia Municipale il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico.

3) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

#### **Art. 49 - Accattonaggio**

1) È vietato chiedere l'elemosina e mendicare, in particolare nei pressi dei luoghi di culto ed all'interno dei cimiteri.

2) È altresì vietato promuovere questue e raccogliere elemosine.

3) È aggravante l'utilizzo di animali nella pratica di accattonaggio nel caso di impiego di minori si rinvia alle disposizioni del Codice Penale.

4) La violazione di cui ai commi 1) e 2), comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo di cessare l'attività immediatamente.

5) La violazione al comma 3) comporta la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo di cessare l'attività immediatamente.

#### **Art. 50 - Phone Center**

1) Le attività di comunicazione di cui al d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259 sono soggette alle seguenti prescrizioni:

a) l'orario di attività può essere esercitato dalle ore 8,00 alle ore 21,00;

b) non può essere svolta congiuntamente l'attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari;

c) deve essere presentata al comune apposita comunicazione che indichi gli orari prescelti di apertura e

chiusura, compresi nella fascia di cui alla lettera a) e gli estremi dell'autorizzazione di cui al d.lgs. 259/2003;

d) devono essere dotati di servizi igienici;

2) Le violazioni al disposto del presente articolo, comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo di ripristino immediato delle prescrizioni non rispettate.

#### **Art. 51 - Raccolte di materiali e offerte di beneficenza.**

1) La raccolta di materiali quali indumenti, carta e similari a scopo benefico ed umanitario è soggetta all'autorizzazione prescritta dal Regolamento comunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. La collocazione su aree pubbliche dei contenitori necessari per la raccolta dei materiali predetti è soggetta a specifica concessione comunale.

2) Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciuti con decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata in modo leggibile dal responsabile dell'Associazione o Ente.

3) Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.

4) Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole, luoghi di cura e cimiteri.

5) Coloro i quali effettuano raccolte di beneficenza mediante cessione di oggetti, devono fare palese riferimento allo scopo esclusivamente benefico della cessione, consegnando oggetti di valore economico pressoché simbolico e in cambio di una libera contribuzione, il cui importo non sia in alcun modo prefissato. Devono comunque essere sempre rispettate le norme igienico- sanitarie vigenti.

6) Sono soggette ad autorizzazione del Comune le raccolte di contributi effettuate anche mediante la sollecitazione di campagne di informazione;

7) La violazione di cui ai commi 2) e 3) comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

8) Le violazioni di cui al comma 4) e 6) comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

9) La violazione al comma 5) comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal d.lgs 114/98.

#### **Art. 52 - Artisti di strada**

1) Per lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" nei casi in cui l'esercizio dell'attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all'uso pubblico si prescrive la presentazione di apposita comunicazione, seguita da autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio Comunale. In ogni caso le attività in parola devono avvenire nel rispetto dell'art. 24 del presente Regolamento e delle norme del Codice della Strada, al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.

2) La mancata comunicazione e l'esercizio dell'attività di cui al comma 1) senza la prescritta autorizzazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo di cessare l'attività.

#### **Art. 53 - Divieto di campeggio libero**

1) In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte nel territorio comunale. È inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune,

effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte.

2) Con apposita ordinanza, il Sindaco dispone lo sgombero delle aree autorizzando anche l'uso della forza ed impiegando chiunque possieda i mezzi e le capacità tecniche necessarie. A costoro e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge, è fatto obbligo di collaborare con gli organi di Polizia per l'attuazione di quanto sopra disposto.

3) Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

4) Chiunque non ottemperi a quanto sopra indicato soggiace alla sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 e a questa consegue, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli destinatari dell'ordinanza di cui al comma 2) del presente articolo. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico degli stessi soggetti destinatari dell'ordinanza predetta.

#### **Art. 54 - Balneazione**

1) Il divieto di balneazione può essere disposto dal Sindaco con apposita ordinanza.

2) Le violazioni di cui al comma precedente comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo di sospendere immediatamente l'attività.

#### **Art. 55 - Ingresso abusivo in strutture comunali**

1) Fatte salve le disposizioni penali, è rigorosamente vietato scavalcare le recinzioni che proteggono strutture comunali quali parchi, piscine, campi sportivi, etc.

#### **Art. 56 - Contrassegni del Comune**

1) È vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali, per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.

È vietato usare, senza autorizzazione, l'immagine o il nome di opere d'arte di proprietà comunale.

2) La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta la sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 e l'obbligo della cessazione dell'illecito e l'eliminazione delle cose che ne furono il prodotto.

### **TITOLO**

### **VIII**

### **SANZIONI**

#### **Art. 57 - Accertamento delle violazioni**

1) La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata, in via principale, alla Polizia Locale, nonché agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

#### **Art. 58 - Sanzioni amministrative**

1) L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla l. 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e successive modifiche.

2) L'Autorità comunale può adottare, a mezzo del Responsabile del Settore, specifiche disposizioni attuative per esplicitare l'applicazione delle norme di cui al presente Regolamento.

3) Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, quando non riguardano leggi,

regolamenti, e/o disposizioni altrimenti sanzionate, verranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

4) Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi, ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

5) Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.

6) Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 5), si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione, sono a carico del trasgressore.

## **TITOLO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 59 – Deroghe**

1) Il Sindaco può derogare, con proprio provvedimento, le norme del presente regolamento che impediscono o limitano l'erogazione di servizi di pubblica utilità.

### **Art. 60 – Reiterazione**

1) Ai fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie si definisce recidiva la violazione della medesima disposizione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.

2) Alla seconda reiterazione della violazione, le sanzioni applicate in sede di ordinanza-ingiunzione sono raddoppiate.

### **Art. 61 - Entrata in vigore.**

Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore il primo giorno successivo alla scadenza del deposito e affissione effettuati per n. 15 giorni divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione.

### **Art. 62 - Norma finale**

Nel caso di successiva entrata in vigore di norme di legge che siano in contrasto con disposizioni contenute nel presente Regolamento, le disposizioni in contrasto si considerano implicitamente abrogate, trovando applicazione in quei casi le norme di legge attuali e vigenti.